

#### 8.2.8.3.6. 8.6 Supporto investimenti tecnologie silvicole e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

##### 8.2.8.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 09** - Processi di ammodernamento con diversificazione di attività e di prodotti e miglioramento tecniche produzione/allevamento
- **Fabbisogno d'intervento n° 27** - Incremento produzione e consumo in loco energia prodotta, per promuovere autosufficienza energetica impianti di produzione

La sottomisura contribuisce direttamente alla seguente FA principale:

**FA-2A)** Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

e, indirettamente, alla seguente FA secondaria:

**FA-5C)** Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

L'operazione contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

Innovazione - Gli investimenti innovativi delle imprese della filiera bosco-legno-energia realizzabili con la presente sottomisura mirano a favorire un "miglioramento strutturale" del patrimonio forestale esistente mediante: i) l'accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema forestale attraverso la valorizzazione economica delle risorse forestali e ii) l'accrescimento del valore aggiunto di tali prodotti che si traduce nel sostegno ad investimenti materiali ed immateriali volti all'ammodernamento e al miglioramento dell'efficienza delle imprese impegnate nell'utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

In dettaglio la sottomisura prevede le seguenti azioni:

#### **1. Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali**

- **Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche** di macchinari e attrezzature finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto nonché ad interventi di prima lavorazione in bosco dei prodotti legnosi e non legnosi. E' previsto anche l'acquisto di attrezzature e macchinari per il taglio, allestimento ed esbosco, la cippatura e pellettatura su "piccola scala". Tali attrezzature sono finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.
- **Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali** destinati solo alla produzione

di piantine forestali necessarie a soddisfare i fabbisogni aziendali, da realizzarsi nella medesima zona forestale.

## **2. Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle foreste**

- Interventi selvicolturali finalizzati al **miglioramento economico** dei boschi a finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi: investimenti straordinari di valorizzazione economica delle foreste consistenti nelle conversioni dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti selettivi), dei cedui composti e dei cedui matricinati in buone o ottime condizioni vegetative e con adeguata provvigione legnosa da avviare (o da convertire, se già avviata la fase di conversione) ad alto fusto.
- Interventi selvicolturali finalizzati al **recupero ed alla valorizzazione produttiva** di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo dei prodotti legnosi e/o all'ottenimento di prodotti non legnosi: ricostituzione di boschi degradati di **latifoglie** attuati mediante tramarratura, riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili (aceri, frassini, noce, ciliegio, ed altre) per migliorare la composizione dendrologica, la struttura e la densità del soprassuolo; miglioramento delle condizioni strutturali e compositive, dei boschi di **conifere** mediante interventi di sfollo, diradamento nelle compagini più dense e rinfoltimenti in quelle rade, con specie autoctone di latifoglie (leccio, roverella, cerro ed altre meno suscettibili all'azione del fuoco) per accrescere il loro valore economico e ridare adeguata densità alle compagini boschive.
- **Acquisto di macchinari e/o attrezzature** necessarie ad una migliore e più razionale gestione e produzione forestale e che limitino l'impatto negativo sul suolo e sulle risorse.

**3. Elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti**, ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comma 2, lettera e), sia come attività a sé stante e/o come parte di un investimento, necessari anche all'ottenimento della certificazione forestale (es.: Forest Stewardship Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC).

### 8.2.8.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale sulla spesa ammessa.

### 8.2.8.3.6.3. Collegamenti con altre normative

La sottomisura è coerente con Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Tutti gli interventi sono attuati in coerenza con le seguenti norme:

- “Strategia forestale dell’Unione Europea” (GU C56 del 26.2.1999 e COM(2013) 659 del 20/09/2013);
- “Forest Action Plan” GU C56 del 26.2.1999;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF);

- Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale (PMPF) emanate in attuazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
- D.lvo n.227/2001 recante “Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- D.M. 16 giugno 2005. “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- DGR n. 1968 del 28/12/2005 “Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007” (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla DGR n. 1784 del 6 agosto 2014);
- DGR 2250/2010 del 26/10/2010 e ss.mm.ii. “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000” ;
- Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, attuata mediante il D.Lvo 386/2003;
- Art. 22 Regolamento (UE) n. 1307/2013 “Massimale del regime di pagamento di base”;
- Regolamento (CE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

#### 8.2.8.3.6.4. Beneficiari

Il sostegno in oggetto è concesso a silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI.

Il sostegno è concesso anche ai fornitori di soli servizi e ai titolari di aree forestali che forniscono servizi di gestione per altre proprietà forestali, purchè iscritti all'Albo regionale delle imprese boschive. Nei casi in cui i macchinari forestali acquistati siano destinati al servizio di più aziende forestali, tale condizione dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di sostegno.

#### 8.2.8.3.6.5. Costi ammissibili

Contributo in conto capitale per:

##### 1. Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

- **Spese generali:** sono quelle definite ai sensi dell’ art. 45 comma lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Sono ammissibili gli investimenti immateriali, nell’ambito delle spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento.
- **Costi di acquisto o leasing** (secondo quanto previsto dalle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e investimenti analoghi" del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) di macchine e mezzi, attrezzature e impianti nuovi per:

o gestione del bosco, utilizzazioni ed esbosco forestale e raccolta di biomasse legnose

o lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici su piccola

scala;

o seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici;

o raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco.

- **Costi per la realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali** per la produzione di piantine forestali solo relativamente alla propria azienda, purchè realizzati nella medesima zona forestale, mediante l'acquisto o il leasing di macchine, attrezzature e impianti nuovi.

## 2. Investimenti e pratiche forestali per il potenziamento e miglioramento del valore economico delle foreste.

- **Spese generali:** come definito sopra.
- **Interventi selvicolturali di miglioramento** (tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari per l'eliminazione di essenze alloctone, disetaneizzazione, tagli di conversione e avviamento a fustaia, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate) del soprassuolo al fine di migliorare gli assortimenti legnosi ritraibili
- **Interventi selvicolturali straordinari volti a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali**, in abbandono colturale e/o degradati per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico

Tali investimenti possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione.

## 3. Elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti

- **Spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti**, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti.

Non sono ammissibili:

- le spese per operazioni di rinnovamento del bosco dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dotazionale di macchine agricole/forestali;
- i costi per l'acquisto di materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, materiale di consumo vivaistico, ecc.);
- gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili nonché gli interventi non riconducibili alla "piccola scala" come definita al paragrafo 8.2.8.3.6.6;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- i costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Inoltre il sostegno non è ammissibile per prodotti forestali non legnosi, non sviluppati e raccolti nel bosco, ma coltivati in frutteto (castagneti da frutto).

In accordo con l'art. 26(3) del Reg. (EU) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come

materia prima o come fonte di energia devono essere limitati alle lavorazioni precedenti alla lavorazione industriale (vedasi definizione data al paragrafo 8.2.8.3.6.6).

Tutte le spese dovranno essere documentate e giustificate secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese nello Sviluppo Rurale.

#### 8.2.8.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone boscate così come definite dalla normativa vigente.

- Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole (fascicolo aziendale).
- Il supporto può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che con i macchinari acquistati forniranno servizi di gestione delle foreste ad altri imprenditori forestali, oltre alla propria azienda. Nell'ambito di questa misura sono compresi anche i fornitori di soli servizi. Tale condizione dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di sostegno.
- I beneficiari sono tenuti a fornire, in fase di progettazione, informazioni adeguate circa l'aumento di valore economico aggiunto atteso delle aree forestali a seguito degli interventi sovvenzionati, attraverso la redazione di un Piano di Miglioramento Aziendale (PMA).
- Gli interventi selvicolturali sono ammissibili se eseguiti in bosco (come definito dalla normativa vigente).
- Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da un documento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- Qualsiasi impianto in aree ricadenti nei siti Natura 2000 è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito previa Valutazione di Incidenza Ambientale.
- Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.
- Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale e su "piccola scala". Per interventi precedenti la trasformazione industriale del legname e su "piccola scala" si intendono gli investimenti inferiori a 300.000 € se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m<sup>3</sup>/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m<sup>3</sup>. Sono sempre considerati trasformazione industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.
- La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 100.000 €.

Non sono ammissibili:

- le spese per interventi riconducibili alle operazioni di rinnovamento del bosco dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dotazionale di macchine agricole/forestali;
- i costi per l'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, materiale di consumo vivaistico, ecc.);
- gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili nonché gli interventi non riconducibili alla "piccola scala" come definita al paragrafo 8.2.8.3.6.6;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- i costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Inoltre il sostegno non è ammissibile per prodotti forestali non legnosi, non sviluppati e raccolti nel bosco, ma coltivati in frutteto (castagneti da frutto).

#### 8.2.8.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi di priorità:

##### i) Qualifica del beneficiario

- imprenditore agricolo professionale (IAP) come definito dal D.lvo 99/2004;
- grado di aggregazione tra più beneficiari.

##### ii) Localizzazione dell'intervento:

- aree collinari e montane,

##### iii) Tipologia dell'intervento

- maggiore contenuto di innovazione (es. acquisto di macchinari con dispositivi che limitino l'impatto negativo sul suolo)
- maggiore estensione della superficie forestale gestita mediante Piano di gestione (o strumento equivalente), o delle superfici nelle disponibilità dei beneficiari.

#### 8.2.8.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene offerto in termini di contributo in conto capitale, commisurato ai costi sostenuti e regolarmente approvati ed è pari al 65% della spesa ammessa in regime di "de minimis".

Il sostegno viene riconosciuto a seguito di presentazione di documentazione giustificativa delle spese sostenute. Per la ragionevolezza dei costi si farà riferimento al "Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel

BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma. Per le voci di costo non comprese nel succitato Prezziario, saranno richiesti almeno 3 preventivi, corredati da apposita relazione giustificativa di scelta.

#### 8.2.8.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione).

I seguenti rischi rilevabili fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

#### **R1: Procedure di selezione dei fornitori**

Occorre garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, per conseguire una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

#### **R2: Ragionevolezza dei costi**

Non sono previsti tetti di spesa predeterminati per alcuni interventi, per cui il rischio relativo alla valutazione della congruità dei costi potrebbe essere elevato in alcuni casi.

Inoltre alcune tipologie di spesa, non contenute nel Prezziario regionale, potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto ai riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

#### **R3: Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica**

Tale rischio, legato all'esecuzione degli interventi, è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alle modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno.

#### **R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici.**

Devono essere rispettate le norme in materia di lavori pubblici che sottopongono i procedimenti al rispetto

di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

### **R7: Procedure di selezione dei beneficiari**

Si evidenziano rischi specifici in merito:

- all'aumento del valore economico atteso a seguito degli interventi proposti dal Piano di Miglioramento Aziendale;
- alla presentazione delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- alla compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura 2000 e in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;
- all'utilizzo, nei rinfoltimenti, di materiale di propagazione compatibile;
- alla verifica degli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia che devono essere precedenti la trasformazione industriale e su "piccola scala".

### **R8: Adeguatezza dei sistemi informativi**

Può esistere un rischio di non corretta valutazione dei requisiti di ammissibilità in riferimento alla mancata rispondenza delle superfici, nonché al controllo dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione ed al monitoraggio del rispetto degli impegni assunti.

### **R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento**

Errori possono dipendere da:

- Esecuzione di spese non ammissibili o non conformi: operazioni non approvate, pagamenti in contanti oppure contabilizzati ma non eseguiti;
- Effettuazione della spesa e/o rendicontazione in tempi non corretti: pagamenti fuori dal periodo di eleggibilità, presentazione tardiva, non rispetto del termine per la fine dei lavori.

### **R10: Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi**

Si rilevano rischi in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni normative collegate alla gestione dell'ambiente, paesaggio, difesa del suolo.

Potrebbero emergere problematiche per i controlli relativi al requisito della cantierabilità e alla conclusione degli interventi nei tempi previsti.



## **R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa**

Vi è il rischio che le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

### **8.2.8.3.6.9.2. Misure di attenuazione**

Si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R1: Elaborazione di checklist di controllo da utilizzare per la verifica della corretta applicazione delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi.

R2: Si procederà alla verifica anche su base informatizzata dei massimali di spesa relativi a talune voci di spesa derivanti dai prezziari regionali.

Ove non siano disponibili costi di riferimento, sarà prevista una procedura di acquisizione di offerte / preventivi e corrispondente valutazione della ragionevolezza della spesa.

R3 : Adozione di un sistema informativo che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati certificate per il controllo dei requisiti di accesso e dei contributi erogati.

Utilizzo di atti di concessione degli aiuti che riepilogano i punti salienti degli investimenti ammessi, dei tempi di realizzazione, delle modalità di rendicontazione e degli impegni.

R4: Devono essere effettuati i controlli che garantiscano la conformità delle operazioni “*con gli obblighi applicabili stabiliti..., compresi quelli in materia di appalti pubblici...*” ( Reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2). Saranno pertanto messe in atto procedure che consentano la verifica delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici.

R7: Predisposizione di procedure che consentano la corretta verifica:

- dell'aumento del valore economico atteso a seguito degli interventi proposti dal Piano di Miglioramento Aziendale;
- della presentazione delle informazioni conformi alla gestione sostenibile delle foreste, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 50 Ha;
- della compatibilità e conformità degli interventi con gli obiettivi di conservazione in aree Natura

2000 e in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo;

- dell'utilizzo, nei rinfoltimenti, di materiale di propagazione compatibile;
- della verifica degli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia che devono essere precedenti la trasformazione industriale e su "piccola scala".

Sarà implementata una cartografia digitalizzata da utilizzare nella formulazione del progetto, in modo da evitare che vengano proposti progetti non ammissibili.

I criteri di selezione saranno informatizzati in modo da evitare autoattribuzioni e valutazioni errate di punteggio.

R8: Sarà predisposto un "catalogo" riportante le superfici identificate in termini di legittima conduzione ed esatta localizzazione degli interventi.

Il Sistema Informativo dovrà prevedere adeguate funzionalità di verifica in modo che sia gli elementi fisici e localizzativi che tecnico-economici siano sempre corrispondenti al progetto approvato.

R9: Saranno implementate check-list e verbali istruttori che riepilogano analiticamente i controlli relativi alla conformità degli interventi, alle modalità di esecuzione della spesa, al rispetto degli impegni e alla tempistica di esecuzione.

Sarà definito il quadro sanzionatorio con le casistiche di esclusione/riduzione dei pagamenti.

Nei bandi dovrà essere assicurata chiarezza al quadro delle autorizzazioni da acquisire per le singole tipologie di intervento.

R10: La presentazione delle domande sarà consentita per interventi già cantierabili, ossia in possesso delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo.

Sarà adottata una procedura che fisserà i termini per la conclusione degli investimenti e la presentazione del saldo; nonché l'esecuzione del controllo in situ con definizione della superficie imboschita e aggiornamento dei dati di uso del suolo.

R11: L'AdG e l'OP monitoreranno le procedure e le modalità organizzative per ottimizzare la gestione dei procedimenti e rimediare ad eventuali errori o emergenze.

Saranno adottati una serie di indicatori che la struttura regionale dovrà monitorare per ottimizzare la gestione dei procedimenti e prevenire le "emergenze" ( procedimenti, flussi delle domande, tempistica di istruttoria, alert per scadenza concessioni, alert per spese non ammissibili).

#### 8.2.8.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

#### 8.2.8.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

In merito ai *costi ammissibili* si precisa che gli stessi derivano da specifici calcoli economici effettuati sulla base di indagini di mercato svolte dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Servizio Foreste, confluite nel "Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno", approvato con Determinazione dirigenziale n. 33 del 5/4/2011 (pubblicata nel BURP n. 55 del 14/4/2011), costantemente aggiornati durante l'attuazione del Programma.

#### 8.2.8.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale (PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l’elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l’obiettivo è quello di superare i notori problemi nell’ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all’obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all’obiettivo 3 della Strategia Forestale dell’UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all’obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno assomma a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l’ARIF (Azienda Regionale attività Irriguo e Forestali), è stato affidato all’Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l’incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);
- ai sensi dell’art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un

Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente

#### 8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato a livello di sottomisure.

##### 8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato a livello di sottomisure.

##### 8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dalla misura/sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni;
2. visita in campo, sul 100% degli investimenti ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, prima dell'ammissione a finanziamento, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (EU) No 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (EU) No 1306/2013.

#### 8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

#### 8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Così come già indicato al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’articolo 21 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale (PGF) o da un strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

La dimensione aziendale (riferita sia alle aziende di diritto privato che pubblico, ivi compreso il patrimonio demaniale forestale regionale) al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale (PGF) è di 50 ettari di superficie boscata accorpata.

Tale soglia scaturisce dalla considerazione che i costi fissi per la predisposizione del PGF ai sensi della legislazione forestale regionale renderebbero antieconomica la partecipazione di un possibile beneficiario alle misure forestali. Premesso che l’elevata frammentazione della proprietà forestale in regione è il principale ostacolo ad una efficace gestione forestale pianificata, la scelta di promuovere la realizzazione di Piani anche per ridotte estensioni territoriali (o per proprietà frammentate) è stata motivata dalla volontà di creare cultura associativa e, possibilmente, esempi di gestione forestale sostenibile. Infatti l’obiettivo è quello di superare i notori problemi nell’ambito della pianificazione forestale in ambito regionale: estrema diversità di ambienti, frammentazione e polverizzazione della proprietà, parziale presenza delle aziende forestali, marginalità degli aspetti produttivi dei boschi pugliesi.

Si stima che oltre il 50% della superficie forestale regionale risulterà soggetta all’obbligo di presentazione del Piano di gestione o di uno strumento equivalente, ottemperando all’obiettivo 3 della Strategia Forestale dell’UE, per le considerazioni di seguito riportate:

- tutte le aziende private con superficie boscata singola o accorpata superiore a 50 ettari saranno soggette all’obbligo di presentare un Piano di Gestione o strumento equivalente. Sulla base dei dati ISTAT 2007, la superficie delle aziende con utilizzazione dei terreni a boschi ed arboricoltura da legno ammonta a 35.723,69 ettari (pari al 47% della superficie regionale destinata ai medesimi tipi di uso del suolo), con un numero di aziende pari a 551 (il 9% del totale regionale);
- i boschi facenti parte dei Beni del demanio forestale della Regione Puglia sono oltre 14.000 ettari (8%); per tali boschi, con Determina n.864 del 06/11/2014 l’ARIF (Azienda Regionale attività Irriguo e Forestali), è stato affidato all’Università di Bari – Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali l’incarico di elaborare il Piano di assestamento forestale, incarico che si prevede sarà concluso entro la durata del PSR 2014-20;
- circa 80.000 ettari di aree di interesse forestale (boschi ed altre terre boscate) ricadenti nelle aree interessate dagli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette), anche se in parte si sovrappongono ai precedenti, per una superficie pari al 44,8% della superficie forestale regionale (INFC, 2005);



- ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, i proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, sono tenuti a predisporre e attuare un Piano di Coltura e Conservazione. Pertanto i rimboschimenti realizzati in Puglia dal 1969 con fondi pubblici sono obbligatoriamente dotati di un Piano di Coltura e Conservazione (strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale).

Sebbene le aree boscate sotto i 50 ettari siano esentate dalla redazione del PGF o strumento equivalente, nell'ambito della sottomisura 16.8 due o più aziende possono associarsi per richiedere il sostegno alla redazione del Piano.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Unitamente allo strumento di pianificazione forestale: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255) emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e dal DGR n. 1968 del 28/12/2005 che ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" (successivamente esteso di validità agli anni 2014-20 dalla D.G.R. n. 1784 del 6 agosto 2014), vi sono in Puglia ulteriori Piani di gestione territoriale, sovraziendali o di livello intermedio: Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

La gestione forestale dei siti Natura 2000, infatti, tiene in considerazione le «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» emanate con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 e del citato D.M. 16 giugno 2005. Nelle predette aree, la gestione forestale è conformata agli indirizzi di gestione forestale sostenibile e di politica forestale previsti dal "Piano di Gestione".

Laddove non siano stati ancora approvati i suddetti Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, vigono le "indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle Aree naturali protette e nei siti Natura 2000" approvate con DGR 2250/2010 del 26/10/2010.

I Piani di Coltura e Conservazione redatti dai proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, ai sensi dell'art. 36 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia, approvate con Deliberazione del 19 giugno 1969 e n. 891 del 21 luglio 1969, rappresentano uno strumento equivalente di un Piano di Gestione Forestale.

Tutti questi documenti permettono quindi di garantire che gli interventi selvicolturali finanziati avvengano nel rispetto dei principi della gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di imboschimento, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina

Dirigenziale n.757/2009:

- *Acer campestre* L., Acero campestre
- *Acer monspessulanum* L., Acero minore
- *Acer obtusatum* L., Acero opalo WK
- *Arbutus unedo* L., Corbezzolo
- *Carpinus betulus* L., Carpino bianco
- *Carpinus orientalis* Mill., Carpinella
- *Ceratonia siliqua* L., Carrubo
- *Cercis siliquastrum* L., Albero di Giuda
- *Cistus incanus* L., Cisto rosso
- *Cistus salvifolius* L., Cisto salvifoglio
- *Cornus mas* L., Corniolo
- *Cornus sanguinea* L., Sanguinello
- *Coronilla emerus* L., Coronilla
- *Corylus avellanae* L., Nocciolo
- *Crataegus monogyna* Jacq., Biancospino
- *Erica arborea* L., Erica
- *Euonymus europaeus* L., Fusaggine o Berretta da prete
- *Fagus sylvatica* L., Faggio
- *Fraxinus excelsior* L., Frassino maggiore
- *Fraxinus ornus* L., Orniello
- *Fraxinus oxycarpa* Bieb., Frassino meridionale
- *Ilex aquifolium* L., Agrifoglio
- *Juniperus communis* L., Ginepro comune
- *Juniperus oxycedrus* L., Ginepro coccolone
- *Juniperus phoenicea* L., Ginepro fenicio
- *Laurus nobilis* L. Alloro
- *Ligustrum vulgare* L., Ligustro
- *Mirtus communis* L., Mirto
- *Ostrya carpinifolia* Scop., Carpino nero
- *Phyllirea latifolia* L, Fillirea
- *Pinus halepensis* Mill., Pino d'Aleppo
- *Pistacia lentiscus* L. Lentisco
- *Pistacia terebinthus* L., Terebinto
- *Prunus spinosa* L., Prugnolo o Strozzapreti
- *Quercus ilex* L., Leccio
- *Quercus cerris* L., Cerro
- *Quercus coccifera* L., Quercia spinosa
- *Quercus frainetto* Ten., Farnetto
- *Quercus macrolepis* Kotchy, Vallonea
- *Quercus pubescens* Mill., Roverella
- *Quercus suber* L., Sughera
- *Quercus trojana* Webb, Fragno
- *Rhamnus alaternus* L., Alaterno
- *Rosa canina* L., Rosa selvatica

- *Ruscus aculeatus* L., Pungitopo
- *Salix alba* L., Salice bianco
- *Sambucus nigra* L., Sambuco nero
- *Sorbus domestica* L., Sorbo domestico
- *Sorbus torminalis* Crantz., Ciavardello
- *Tilia cordata* Miller, Tiglio selvatico
- *Tilia platyphyllos* Scop., Tiglio nostrale
- *Ulmus minor* L., Olmo minore
- *Viburnus tinus* L., Viburno

Le specie utilizzabili per l'arboricoltura da legno dovranno scegliersi, oltre tra quelle sopraelencate, tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014:

- *Acer pseudoplatanus* L., Acero montano
- *Alnus cordata* Loisel., Ontano napoletano
- *Alnus glutinosa* L., Ontano nero
- *Castanea sativa* Mill., Castagno
- *Fraxinus oxyphilla* Bieb., Frassino meridionale
- *Juglans regia* L., Noce comune
- *Pinus pinaster* Ait., Pino marittimo
- *Pinus pinea* L., Pino domestico
- *Prunus avium* L., Ciliegio
- *Prunus mahaleb* L., Ciliegio canino
- *Populus nigra* L., Pioppo nero
- *Quercus robur* L., Farnia
- *Tilia europea* L., Tiglio nostrano

Per la normativa regionale relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione si vedano le Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 7/07/2006 n. 889, del 21/12/2009 n.757, del 16/12/2009 n.2461, del 26/03/2010 n.65.

Come riportato nei "requisiti minimi ambientali" di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.

Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo se compatibili con i Piani di Gestione delle predette aree e previa Valutazione di Incidenza Ambientale.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti di imboscamento e di arboricoltura da legno devono essere:

a) realizzati solo su terreni agricoli o su terreni non agricoli solo se costituiti da terreni abbandonati dalla

agricoltura in tempi recenti, al fine di preservare il paesaggio e la diversità degli ambienti;

b) la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale (HNVF). Sui siti designati come siti NATURA 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale;

c) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere, secondo le condizioni ecologiche locali;

d) realizzati con specie autoctone e/o da specie ben adattate alle condizioni ambientali locali; la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi terrà conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie (cfr: elenco del Ministero Ambiente: [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione\\_natura/dpn\\_flora\\_alloctona.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/dpn_flora_alloctona.pdf)) o della loro capacità di incidere negativamente sulla salute umana;

e) nel caso degli imboschimenti naturalistici, realizzati con specie sia arboree che arbustive, coerenti con i tipi forestali dell'area di impianto, in una mescolanza di un minimo di 3 specie o varietà arboree delle quali:

–almeno il 10% di latifoglie per ogni superficie imboschita, o

–la meno abbondante delle quali copra almeno il 10% della superficie imboschita totale;

f) in zone con condizioni pedo-climatiche sfavorevoli (es.: terreni acclivi con profondità limitata, ridotto contenuto di sostanza organica, accentuata siccità estiva), laddove non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni porti alla creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione data, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni anche arbustive tra quelle elencate.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Per la realizzazione di piantagioni lineari (siepi, alberature, fasce boschive e frangivento) o l'impianto di piante arboree e arbustive autoctone, si prevede un numero minimo di 50 e massimo di 250 piante/ettaro, coltivate in ordine sparso o a sestri di impianto regolari.

A fine ciclo è fatto obbligo di preservare al taglio il 10% delle piante messe a dimora.

Le specie autoctone utilizzabili per le operazioni di imboschimento, dovranno scegliersi tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009:

- Acer campestre L., Acero campestre
- Acer monspessulanum L., Acero minore
- Acer obtusatum L., Acero opalo WK

- *Arbutus unedo* L., Corbezzolo
- *Carpinus betulus* L., Carpino bianco
- *Carpinus orientalis* Mill., Carpinella
- *Ceratonia siliqua* L., Carrubo
- *Cercis siliquastrum* L., Albero di Giuda
- *Cistus incanus* L., Cisto rosso
- *Cistus salvifolius* L., Cisto salvifoglio
- *Cornus mas* L., Corniolo
- *Cornus sanguinea* L., Sanguinello
- *Coronilla emerus* L., Coronilla
- *Corylus avellanae* L., Nocciolo
- *Crataegus monogyna* Jacq., Biancospino
- *Erica arborea* L., Erica
- *Euonymus europaeus* L., Fusaggine o Berretta da prete
- *Fagus sylvatica* L., Faggio
- *Fraxinus excelsior* L., Frassino maggiore
- *Fraxinus ornus* L., Orniello
- *Fraxinus oxycarpa* Bieb., Frassino meridionale
- *Ilex aquifolium* L., Agrifoglio
- *Juniperus communis* L., Ginepro comune
- *Juniperus oxycedrus* L., Ginepro coccolone
- *Juniperus phoenicea* L., Ginepro fenicio
- *Laurus nobilis* L. Alloro
- *Ligustrum vulgare* L., Ligustro
- *Mirtus communis* L., Mirto
- *Ostrya carpinifolia* Scop., Carpino nero
- *Phyllirea latifolia* L, Fillirea
- *Pinus halepensis* Mill., Pino d'Aleppo
- *Pistacia lentiscus* L. Lentisco
- *Pistacia terebinthus* L., Terebinto
- *Prunus spinosa* L., Prugnolo o Strozzapreti
- *Quercus ilex* L., Leccio
- *Quercus cerris* L., Cerro
- *Quercus coccifera* L., Quercia spinosa
- *Quercus frainetto* Ten., Farnetto
- *Quercus macrolepis* Kotchy, Vallonea
- *Quercus pubescens* Mill., Roverella
- *Quercus suber* L., Sughera
- *Quercus trojana* Webb, Fragno
- *Rhamnus alaternus* L., Alaterno
- *Rosa canina* L., Rosa selvatica
- *Ruscus aculeatus* L., Pungitopo
- *Salix alba* L., Salice bianco
- *Sambucus nigra* L., Sambuco nero
- *Sorbus domestica* L., Sorbo domestico
- *Sorbus torminalis* Crantz., Ciavardello

- *Tilia cordata* Miller, Tiglio selvatico
- *Tilia platyphyllos* Scop., Tiglio nostrale
- *Ulmus minor* L., Olmo minore
- *Viburnus tinus* L., Viburno

Le specie utilizzabili per l'arboricoltura da legno dovranno scegliersi, oltre tra quelle sopraelencate, tra quelle riportate nell'elenco seguente, provenienti da boschi della macroregione mediterranea meridionale, così come definita dalla Circolare del MiPAAF n. 15632 del 02/04/2014:

- *Acer pseudoplatanus* L., Acero montano
- *Alnus cordata* Loisel., Ontano napoletano
- *Alnus glutinosa* L., Ontano nero
- *Castanea sativa* Mill., Castagno
- *Fraxinus oxyphilla* Bieb., Frassino meridionale
- *Juglans regia* L., Noce comune
- *Pinus pinaster* Ait., Pino marittimo
- *Pinus pinea* L., Pino domestico
- *Prunus avium* L., Ciliegio
- *Prunus mahaleb* L., Ciliegio canino
- *Populus nigra* L., Pioppo nero
- *Quercus robur* L., Farnia
- *Tilia europea* L., Tiglio nostrano

Per la normativa regionale relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione si vedano le Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 7/07/2006 n. 889, del 21/12/2009 n.757, del 16/12/2009 n.2461, del 26/03/2010 n.65.

Come riportato nei "requisiti minimi ambientali" di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.

Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo se compatibili con i Piani di Gestione delle stesse aree e previa Valutazione di Incidenza Ambientale.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Le azioni e gli investimenti agroforestali, promuovendo e migliorando la sostenibilità, la competitività e l'efficienza nell'uso delle risorse agricole e forestali (prodotti legnosi e non legnosi), attraverso l'incremento dell'attività agricola, la produzione di biomassa e la diversificazione del reddito agricolo possono contribuire a:

- aumentare il sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi;
- difendere il suolo dai fenomeni erosivi e migliorarne la sua fertilità;
- tutelare e conservare la biodiversità;
- regimare e depurare le acque, aumentandone l'infiltrazione nei suoli e rallentando la lisciviazione dei nitrati;

- prevenire i danni da incendio;
- restaurare e-riqualificare il patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.

I sistemi agroforestali, inoltre, offrono una mitigazione microclimatica e determinano la costituzione di ecotoni, con effetti positivi nei confronti del bestiame e della fauna selvatica, svolgendo inoltre funzioni paesaggistiche, culturali, di fruizione turistico ricreativa e protettiva (es.: frangivento) nei confronti dell'attività agricola e pastorale. La scelta delle specie, delle varietà, degli ecotipi e delle provenienze degli alberi dovrà tenere conto del pedoclima mediterraneo, della necessità di resilienza ai cambiamenti climatici e ai fattori avversi di natura biotica e abiotica, alle esigenze pedologiche e alle condizioni idrologiche, nonché della potenziale invasività delle specie.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Gli interventi preventivi e di ripristino delle foreste danneggiate dalle fitopatie e delle infestazioni parassitarie (sottomisure 8.3-8.4) devono essere giustificati da fondate prove scientifiche e riconosciute da organismi scientifici pubblici (Università, Centri di Ricerca accreditati), che giustifichino l'esistenza di un reale rischio.

Con D.G.R. n.2373 del 19/11/2012, la Regione Puglia ha approvato il “Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena” in attuazione del D.Lgs 214/05, definendo l'elenco delle fitopatie ed infestazioni parassitarie che possono provocare calamità/danni al potenziale forestale, definito in base ai risultati tecnico scientifici ottenuti dalle attività di monitoraggio effettuate dal Servizio fitosanitario regionale, con la collaborazione delle principali Istituzioni scientifiche.

Gli eventuali aggiornamenti di tale elenco, nonché l'elenco delle altre calamità, verranno fatti propri dall'Autorità di Gestione al momento del loro verificarsi e citati negli atti regionali di attuazione delle sottomisure 8.3-8.4 senza necessità di modificare il presente Programma.

Parassita da quarantena	Provvedimenti nazionali/ regionali	Norme Comunitarie
Nematode del pino ( <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> )		Dec. 2008/378/CE Dec. 2008/849/CE Dec. 2008/684/CE Dec.2008/790/CE Dec. 2008/954/CE
Cancro corticale del pino ( <i>Gibberella circinata</i> )		Dec. 2007/433/CE
<i>Phytophthora Ramorum</i>	DM28/11/2002	Dec. 2002/757/CE Dec. 2004/426/CE Dec. 2007/201/CE
Colpo di fuoco batterico ( <i>Erwinia amylovora</i> )	DM27/03/1996 DM18/11/1996 DM20/03/1997 DM10/09/1999 n.356	Dir. 2000/29/CE, all. IV.B, punto 21.e).aa Dir. 2003/116/CE
Cinipide del castagno ( <i>Dryocosmus Kuriphilus</i> )	DM23/02/2006 DM30/10/2007	Dec. 2006/464/CE
Cancro colorato del platano ( <i>Ceratocystis Fimbriata</i> )	DM17/04/1998	Dir. 77/93/CEE
<i>Aleurocanthus Spiniferus</i>	DE TERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 23/07/2013, n. 348	Dir. 2000/29/CE, All. IV.B
Processionaria del pino ( <i>Traumatocampa</i> = <i>Thaumetopoea pityocampa</i> )	D.lvo n.214 19/08/2005 DM30/10/2007	Dir. 2002/89/CE
Tarło asiatico ( <i>Anoplophora Chinensis</i> )	DM9/11/2007	Dec. 2008/840/CE

Tab. organismi nocivi

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]  
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree del territorio regionale sono classificate come a medio ed alto rischio secondo quanto definito dal “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia” avente validità per il triennio 2012-2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 674 del 11 aprile 2012 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.59 del 23 aprile 2012) [<http://www.regione.puglia.it/index.php>] e aggiornato, con DGR n. 140 del 10/02/2015. Nell’immagine seguente si riporta la Cartografia delle Aree a Rischio, inclusa nel citato Piano di Previsione.

Le aree affette da fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali) sono individuate dal Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, approvato dall’Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005. La mappa riportata di seguito rappresenta la distribuzione delle aree a rischio idraulico e per frana del territorio regionale, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia, sulla base dell’aggiornamento delle perimetrazioni effettuato il 15.04.2015.



Carta della aree a rischio di incendio boschivo  
Regione Puglia




**Legenda**

**Rischio**



Mappa rischio incendi



[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

### ***Le problematiche fitopatologiche delle pinete***

#### ***Processionaria del pino***

Le infestazioni di *Traumatocampa pityocampa* costituiscono un fenomeno normale e ricorrente nella pinete del bacino del mediterraneo e nella Puglia, in particolare, ove questo lepidottero defogliatore è diffuso. Agli attacchi dell'insetto sono particolarmente vulnerabili, in particolare, i popolamenti artificiali realizzati negli ultimi 30-40 anni in contesti ecologici poco adatti che, a causa delle condizioni pedo-climatiche difficili,

sono caratterizzati da scarso sviluppo e vigore (Longo et al., 1989).

L'azione ripetuta delle infestazioni di processionaria su alberi già debilitati da stress di natura ambientale può incidere negativamente sulla loro crescita e predisporli ad attacchi parassitari di coleotteri scolitidi o patogeni fungini. Le problematiche generate dagli attacchi di *T. pityocampa* riguardano, soprattutto, la fruibilità delle pinete attraversate da sentieri natura e con aree e strutture abitative destinate a scopi turistico-ricreativi (aree attrezzate, rifugi, alberghi, ecc.) in quanto la presenza di peli urticanti sulle larve di terza età in poi, rimanendo nell'atmosfera per parecchio tempo, producono fenomeni patologici (dermatiti, congiuntiviti, riniti, asma) e, nei casi più gravi, shock anafilattici. La rimozione meccanica dei nidi rimane la principale forma di lotta a questo parassita.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

I boschi pugliesi svolgono una pluralità di funzioni, con particolare riferimento a quella naturalistica, paesaggistica, ricreativa ed idrogeologica. La sottomisura intende realizzare investimenti, a carattere non produttivo, per interventi che non comportano aumento di reddito ma che promuovono la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela della biodiversità forestale e alla fruizione pubblica delle foreste.

Gli investimenti finanziati nell'ambito della sottomisura 8.5 consentono di aumentare la resilienza dei boschi agli stress biotici e abiotici anche connessi ai cambiamenti climatici diversificandone la struttura, la forma di governo e la composizione.

Gli investimenti selvicolturali sono finalizzati ad aumentare la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo (es.: diradamenti selettivi in fustaie ad alta densità, rinfittimento e/o inserimento localizzato con specie forestali autoctone - in preferenza di latifoglie - allo scopo di migliorare la qualità del suolo, avviamento ad alto fusto di cedui, conversione di boschi monospecifici in boschi misti, rimozione di specie alloctone e/o invasive).

Gli interventi di gestione forestale oggetto della sottomisura 8.5, oltre a ripristinare il territorio dai danni di origine biotica e abiotica (protezione dei boschi minacciati dall'azione della fauna selvatica, da animali al pascolo o dall'attività antropica mediante la realizzazione di chiudende e protezioni individuali), permettono anche di massimizzare la funzione ambientale del bosco (stabilità dei versanti, regimazione delle acque, creazione e ripristino di ecotoni e zone umide, creazione di radure per favorire specie eliofile di pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali, rimozione di specie alloctone e/o invasive) aumentando il sequestro del carbonio e il miglioramento del paesaggio perseguendo così gli obiettivi trasversali ambiente e clima.

Inoltre essa permette il raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse, anche individuati dallo stesso PQFN, quali la valorizzazione dei boschi dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico attraverso il ripristino e il potenziamento della viabilità (es: sentieristica attrezzata), delle strutture per il ricovero di animali (es: punti di abbeverata e mangiatoie per la fauna selvatica, cassette nido per varie specie avifaunistiche e per chiroteri), delle strutture per la didattica ambientale (es: di punti di informazione e osservazione della fauna selvatica, piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati, punti panoramici, segnaletica e tabelle informative) ed il mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale e la valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali.

--

*8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

--